



4 GILDA degli insegnanti


Professione
DOCENTE febbraio 2008

Recupero: è l'autonomia, bellezza!

Non per caso, la Gilda degli Insegnanti aveva richiesto il ritiro dell'O.M. n. 92 sul recupero dei debiti scolastici. Non ci voleva molto per capire che il rimando di questo delicatissimo problema all'autonomia delle scuole avrebbe determinato un groviglio di problemi, da risolvere, appunto, "con l'autonomia". Ma il bello è che anche la sedicente panacea non può risolvere ciò che non è risolvibile o che abbisogna di tali e tanti aggiustamenti e pensieri da far tremare le vene e i polsi e da occupare il tempo prezioso, che si dovrebbe dedicare allo studio e alla ricerca, nelle solite estenuanti riunioni. Eppure, c'è poco da fare. È l'autonomia che impone alla scuola le scelte e sono le medesime a dover decidere, attraverso il Collegio dei Docenti. Ricordiamo ancora una volta che il [dirigente propone, ma il collegio dispone](#). Ciò detto, resta

la certezza che qualunque scelta "autonoma" lascia sempre indietro qualcosa, anche purtroppo la difesa dei diritti di qualcuno, docenti o studenti.

Torneremo, nei prossimi numeri del giornale, su questo tema, cercando di fornire informazioni che aiutino a capire meglio le conseguenze delle scelte. Intanto, pubblichiamo [le risposte ai primi quesiti, a cura di Gina Spadaccino; il resoconto a cura di Mario Balsamo della Gilda di Milano di un Convegno del CIDI a Milano sul tema in questione](#), in cui il viceministro Maria Angela Bastico ha chiarito alcune cose; [il comunicato della Gilda Lombardia: una riflessione sul recupero](#).



L'ago nel pagliaio

Ricerche puntigliose tra i mille aghi della normativa scolastica.

Recupero debiti

► **Vista la necessità di procedere ai corsi di recupero estivi come da decreto del ministero, nella nostra scuola, considerati i gravissimi inconvenienti che la dilazione dei termini di decisione finale può provocare alla determinazione degli organici, dei soprannumeri, delle cattedre, e a tutta l'organizzazione didattica per l'anno successivo, abbiamo deliberato di concludere la seconda e nuova tornata di scrutini (previ corsi) entro il mese di luglio 2008. Tenendo presente che si sarà impegnati anche per gli esami di stato, è possibile anticipare gli scrutini finali, cominciandoli dal 3 giugno? (nella nostra regione il termine delle lezioni è il 7 giugno). In tal maniera ci sarebbe più tempo per compiere gli adempimenti di fine d'anno.**

Non si ritiene possibile un anticipo degli scrutini di fine d'anno, ed una deliberazione in tal senso da parte degli OO.CC. sarebbe illegittima poiché contrasta con il calendario scolastico regionale che stabilisce il termine delle lezioni al 7 giugno. Essa, infatti, come la data di inizio delle lezioni, è vincolante per tutte le scuole della regione.

È vero che l'art. 13 c. 2 dell'O.M. n. 90 del 21/05/2001 stabilisce che "gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti". Tuttavia, l'art. 193 c. 1 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 prescrive espressamente che "I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti". Il calendario degli scrutini, anche finali, è quindi di competenza del dirigente scolastico sentito il collegio docenti. La data di inizio degli stessi si può ipotizzare che sia anch'essa competenza del dirigente scolastico, ma l'art. 193 del D.Lgs. pone precisi vincoli in merito ai tempi della deliberazione del consiglio di classe relativa alla promozione di un alunno.

Si consiglia pertanto di iniziare gli scrutini immediatamente dopo il termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale.

► **Agli studenti che a seguito degli esami di maestro d'arte, in programma al termine del terzo anno di studi, non conseguissero la sufficienza in tutte le materie, si deve applicare il concetto di sospensione del giudizio previsto dall'O.M. del 5 Novembre 2007?**

No, trattandosi di esame finale di ciclo di studi, la valutazione è definitiva e non può darsi luogo a "sospensione di giudizio" e rinvio ad ulteriore prova. Le disposizioni

relative al recupero contenute nell'O.M. n. 92/07 si applicano infatti solo allo scrutinio finale e non anche agli esami. Lo precisa la stessa circolare (art. 9) per gli studenti dell'ultimo anno, e tale è il terzo per gli istituti d'arte e gli istituti professionali cui quindi possono analogicamente applicarsi le disposizioni riferite all'esame di stato.

Pertanto negli istituti d'arte e professionali, per l'anno in corso, relativamente ai debiti formativi si applicano le disposizioni in vigore prima dell'O.M. 92 citata.

► **Se un allievo viene promosso alla terza classe con debiti e non salda i debiti nel corso del terzo anno può essere non ammesso alla classe successiva per non aver saldato i debiti del secondo anno?**

Le disposizioni contenute D.M. 42/07 in materia di debiti formativi limitano le sanzioni formali conseguenti al mancato recupero delle carenze che hanno dato luogo ai debiti stessi agli studenti del terzo e del quarto anno. Non è invece prevista, al momento, alcuna sanzione di ordine formale nei confronti degli studenti che frequentano le tali classi prima e seconda.

Ciò non significa ovviamente che ogni istituzione scolastica, secondo le misure autonomamente individuate attraverso le delibere dei diversi organi competenti, non debba adottare in relazione al processo formativo dello studente le necessarie misure didattiche per predisporre, nello svolgimento delle discipline in cui siano stati contratti i debiti, un piano di riallineamento nella preparazione della cui responsabilità, pur in assenza di una disciplina sanzionatoria esplicita del tipo di quella prevista dal recente D.M., 42, lo studente medesimo deve essere pienamente investito.

► **Un alunno del quarto anno non recupera il debito formativo dell'anno scolastico precedente e viene anzi respinto perché ha accumulato gravi insufficienze in corso dello stesso quarto anno. Nell'ulteriore successivo anno scolastico la bocciatura sana anche il debito formativo pregresso?**

I debiti formativi, che sono dovuti ad obiettive carenze di preparazione a qualunque anno del corso di studi si riferiscano, non cadono in prescrizione con il passare del tempo, in quanto attengono ad aspetti e componenti della preparazione pregressa che sono parti integranti del curriculum.

Pertanto i debiti contratti al termine del terzo anno vanno saldati nel corso della classe quarta, essendo del tutto irrilevante che essa venga ripetuta anche più volte. Ne consegue che un qualsiasi ordine di servizio volto al recupero delle ore impegnate nel corso di formazione è da considerarsi illegittimo.

L'ago nel pagliaio



di Gina Spadaccino



Gilda Lombardia



Comunicato urgente a tutte le scuole e alla stampa debiti formativi: posticipiamo l'inizio dell'anno scolastico. A settembre si possono svolgere accertamenti e scrutini per il debito formativo. Ci sono tutte le condizioni. Il calendario scolastico regionale della Lombardia fissa la data dell'inizio dell'anno scolastico per l'8 settembre 2008 e nel contempo dà a tutti gli istituti un ampio margine di autonomia: ben 11 giorni. Tutti gli istituti possono, nel pieno della loro autonomia, iniziare l'avvio delle lezioni qualche giorno dopo, secondo le

loro esigenze, per completare accertamenti e scrutini conclusivi per gli studenti con debito formativo. In questo modo viene garantito il diritto degli studenti a organizzare lo studio per tutto il periodo estivo e viene garantito anche il diritto delle famiglie di organizzare, secondo le loro necessità il periodo di ferie. Chiediamo a tutti i dirigenti scolastici e ai colleghi docenti di non calendarizzare accertamenti del debito e scrutini per la fine di agosto e, nel caso tale calendarizzazione sia stata effettuata, di rivedere prontamente la delibera alla luce delle possibilità date dal calendario scolastico regionale. Gilda degli Insegnanti Lombardia